



AVVISO

Pinzolo, lì 21 marzo 2022
Prot. n. 4000.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

che per l'affitto **d'azienda del Bar Bocciodromo, ubicato in Loc. Pineta a Pinzolo (TN) per il periodo dal 01 Giugno 2022 al 31 Maggio 2028**, da destinare ad esercizio di attività di bar, con annesso infrastrutture, con deliberazione della Giunta comunale n. 25 dd. 28.02.2022 e determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 109 dd. 18.03.2022, è stato indetto ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA

con aggiudicazione a favore dell'offerta più alta sul **canone annuo posto a base di gara e pari ad € 39.125,00= (diconsi euro trentanovemilacentoveventicinque/00=)**, oltre IVA a norma di legge, per il primo anno di gestione + aumento ISTAT (100%) per i successivi anni.

L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare alla scadenza il contratto d'affitto dell'azienda di cui all'oggetto per un periodo di anni tre.

Tutti gli offerenti sono ammessi a partecipare alla **seduta di apertura delle offerte fissata per il giorno 11 aprile 2022 ad ore 15:00 presso la Sede Municipale di Pinzolo (TN)**, in Viale della Pace, 8. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente il concorrente, ossia i legali rappresentanti o procuratori del concorrente medesimo.

I - OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in affitto l'azienda Bar Bocciodromo da destinare agli scopi evidenziati nello schema di contratto di affitto.

Il Bar Bocciodromo comprende locali, spazi, arredi ed attrezzature come evidenziati nella perizia di stima a firma del tecnico comunale e da inventario provvisorio dei beni costituenti l'Azienda disponibili presso gli uffici comunali.

II - DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara per la scelta dell'affittuario è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e relativo regolamento di attuazione e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Pinzolo.

III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta in favore della **migliore offerta economica (offerta più alta) sull'importo a base d'asta**. All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge solo con la stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte in ribasso sul canone posto a base di gara.

IV – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di affitto avrà la durata a decorrere dal 01.06.2022 e con scadenza il giorno 31.05.2028, senza necessità di formale disdetta.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente l'affitto per ragioni di interesse pubblico.

L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare alla scadenza il contratto d'affitto dell'azienda di cui all'oggetto per un periodo di anni tre.

V - CANONE

Il canone di affitto annuo, che rappresenta il riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'azienda, è stabilito **in euro 39.125,00= (trentanovemilacentoventicinque/00=) annui oltre IVA a norma di legge**, oltre l'aumento offerto in sede di gara, con aggiornamento annuale ISTAT (100% dell'indice).

Saranno escluse offerte in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base di gara.

Il canone dovrà essere versato direttamente in quote di pari importo da versarsi anticipatamente, con versamento diretto al Tesoriere Comunale, con le cadenze e le modalità di cui allo schema di contratto. La prima rata dovrà essere versata alla stipula del contratto.

VI - SOPRALLUOGO

Trattandosi di gestione di una struttura per la quale l'aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisto di quanto eventualmente necessario all'esercizio della struttura e non fornito inizialmente dall'Amministrazione comunale, è **prevista come obbligatoria, la visita alla stessa** con presa visione dello stato dei luoghi e degli arredi forniti dall'amministrazione. La visita potrà essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente, o dal Capogruppo o loro delegati per iscritto, previo appuntamento telefonico durante gli orari d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 in data da concordarsi, comunque da eseguirsi entro il 5 marzo 2022 – referente geom. Federica Carnesali tel. 0465-509124.

VII - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla gara:

1) Soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., persone fisiche o giuridiche, imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa, consorzi e raggruppamenti temporanei d'imprese costituiti ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. aventi i requisiti previsti dal presente bando di gara, nonché tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia.

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in **possesso dei requisiti di seguito indicati**:

a) possesso dei **requisiti di ordine generale** previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.;

b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante ovvero institore (delegato con procura), ed eventualmente del preposto, **dei requisiti morali di cui** all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;

c) possesso da parte del titolare dell'impresa individuale di uno **dei requisiti professionali** di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59).

2) soggetti in possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale**: saranno ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del bando, posseggano una **esperienza professionale di almeno 3 anni, anche non continuativi, nell'attività di pubblico esercente per la somministrazione di alimenti e bevande**. Tale requisito dovrà essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o dall'eventuale preposto nominato. Il requisito si riterrà posseduto anche in caso di svolgimento di lavoro dipendente in qualità di addetto alla somministrazione o preposto per almeno tre anni, anche in maniera discontinua, presso pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con iscrizione INPS.

A tal fine i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare l'elenco dei principali servizi prestati, con l'indicazione delle date e delle attività gestite e in caso di strutture pubbliche, dell'Amministrazione proprietaria.

L'aggiudicatario dovrà, prima della stipula contrattuale, presentare idonea documentazione atta a certificare il possesso del requisito professionale e di capacità tecnica e professionale come dichiarato in fase di gara.

Sono inoltre ammessi i **raggruppamenti temporanei** ex art. 24 L.P. n. 23/1990, ancorché non ancora costituiti.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo o di altro soggetto non ancora costituito, dovranno presentare offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si

conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa provinciale in materia.

Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e ss.mm. e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.

Il mandatario ha nei riguardi del Comune la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà del Comune di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di ordine generale di cui al punto 1) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti (salvo quanto richiesto alla lettera c).

A norma dell'art. 80, lettera m del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri concorrenti (o in una relazione di fatto) sarà richiesto di dichiarare, a corredo dell'offerta e secondo quanto precisato nel prosieguo, di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando il soggetto con cui sussiste tale situazione e corredando la predetta dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non influisce sulla formulazione dell'offerta.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione dei divieti medesimi.

VIII - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto è richiesta una cauzione provvisoria **pari al 10% dell'importo a base di gara (un canone annuo)** pari ad € 3.912,50= (tremilanovecentododici/50=), sotto forma di cauzione o di fideiussione da prestarsi nelle forme dell'allegato 1.1 del D.M. n. 31 d.d. 19.01.2018. L'eventuale fideiussione dovrà contenere l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune, e sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Pinzolo, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno. La fideiussione dovrà contenere l'impegno del soggetto rilasciante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione, e prima dell'immissione in possesso della struttura, dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione nell'importo **pari a una annualità di canone comprensiva di I.V.A.** da prestarsi nelle forme dell'allegato 1.2 del D.M. n. 31 d.d. 19.01.2018. Tale cauzione/fideiussione, non imputabile in conto canoni di affitto, sarà restituita/svincolata al termine della durata del contratto a condizione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica del buono stato dei beni aziendali da effettuarsi contestualmente alla riconsegna, tenuto conto della normale usura. In caso di cauzione, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione comunale Banco Popolare soc. cooperativa, filiale di Pinzolo, mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito.

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante fideiussione, **che dovrà avere validità fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale**, la stessa dovrà essere redatta in conformità alle sotto indicate modalità:

- a) essere rilasciata da primario istituto o compagnia debitamente autorizzati;
- b) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 euro) presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- c) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del servizio cui compete la gestione del contratto, e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata da parte del Comune di Pinzolo";
- d) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - d1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;

- d2) espressa indicazione di inclusione nella copertura delle penali contrattuali;
- d3) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- d4) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento del corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
- d5) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- d6) nel caso in cui la fideiussione contenga la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente fideiussione", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";
- d7) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse fideiussioni che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o fideiussioni che non riportino espressamente le condizioni sopra riportate.

Si precisa che la fideiussione deve essere presentata in carta legale o resa legale in forma cartacea e/o digitale ed avere comunque scadenza posticipata di mesi sei rispetto alla data di scadenza del contratto.

POLIZZE ASSICURATIVE

Lo stesso aggiudicatario dovrà inoltre depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'immissione in possesso della struttura, copia delle seguenti polizze assicurative:

- per la copertura di qualsiasi rischio connesso alla gestione del locale nonché di tutte le attività accessorie, complementari connesse e collegate alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti i soggetti che partecipino all'attività svolta dall'assicurato, con massimale di almeno € 4.000.000,00= (quattromilioni/00=) per sinistro;
- per la copertura del rischio locativo a primo rischio di € 300.000,00= (trecentomila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
- per la copertura del rischio incendio per il contenuto con capitale a valore intero di € 100.000,00= (centomila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
- per la copertura del rischio furto indicante un valore a primo rischio pari ad € 30.000,00= (trentamila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente.

IX - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - RICHIESTA INFORMAZIONI

Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato in versione integrale sul sito internet del Comune di Pinzolo all'indirizzo: www.comune.pinzolo.tn.it, sul portale della Provincia Autonoma di Trento "Osservatorio provinciale Contratti pubblici" all'indirizzo: <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>, per estratto su un quotidiano locale, sull'albo elettronico dell'Ente e può essere richiesto in copia cartacea alla Segreteria Generale del Comune. Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente.

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la documentazione secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente la stessa a:

COMUNE DI PINZOLO
Ufficio Protocollo
Viale della Pace n. 8
38086 PINZOLO (TN)

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 11 APRILE 2022

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

La domanda dovrà essere composta **da un plico chiuso sui lembi di chiusura con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura,** all'interno della quale dovrà essere inserita la documentazione descritta dal presente Avviso.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Offerta relativa alla gara per l'affitto d'azienda di Bar Bocciodromo di Pinzolo dal 01.06.2022 al 31.05.2028, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 11 Aprile 2022."

Il plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corriere;

-mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invitano gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. **Non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipula del relativo contratto.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Martina Giovanella.

Le **RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo fax: 0465/502128 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.pinzolo.tn.it o segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 30.03.2022. Le risposte saranno comunicate nelle forme sopra riportate almeno 5 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

X - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

CAPITOLO 1 INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno, predisposto secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, **dovranno essere inserite due buste come di seguito indicato:**

- a) BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come indicata al capitolo 2;**
- b) BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA, come indicata al capitolo 3.**

I plichi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, a pena di esclusione:

- a) essere chiusi sigillati con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmati sui lembi di chiusura;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** e **"OFFERTA ECONOMICA"**, **a pena di esclusione.**

CAPITOLO 2 BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) **deve essere inserita - a pena di esclusione - la documentazione indicata nel presente capitolo:**

1) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, come di seguito specificati:

Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un

unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. 2/2016 e ss.mm., l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. **DEVE** presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

b) dichiarazione che l'impresa ovvero l'operatore economico non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.- ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

c) dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Dovrà essere inoltre specificata nella dichiarazione:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- il numero di fax presso cui l'impresa desidera ricevere le comunicazioni, con l'espressa indicazione circa il consenso all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l'invio di tutte le comunicazioni presso la sede legale indicata dall'Impresa: le comunicazioni urgenti saranno inoltrate presso il numero di fax della sede legale ed all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata), con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini eventualmente fissati nelle note medesime.

d) il possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;

e) il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante in caso di società o del preposto di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59).

2) **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in carta libera, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa attestante il possesso **requisiti di capacità tecnica e professionale**: saranno ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del bando, posseggano una **esperienza professionale di almeno 3 anni, anche non continuativi, nell'attività di pubblico esercente per la somministrazione di alimenti e bevande**.

Nel caso i requisiti siano da ricondurre ad attività di durata stagionale, sia come esercente che come lavoratore dipendente o equivalente, si precisa che al fine del riconoscimento del periodo di esperienza professionale, lo stesso va riferito ad un periodo non inferiore ad almeno 90 giorni continuativi nell'anno solare (periodi inferiori non si considerano) mentre il periodo di attività superiore a 183 giorni nell'anno solare, anche non continuativo, verrà convenzionalmente riconosciuto come 1 anno di attività;

3) **copia dello schema di contratto** in carta resa legale, firmato per accettazione in ogni suo foglio ed in calce alla stessa dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa, a pena di esclusione.

4) **Cauzione provvisoria**: All'interno del plico dovrà essere inserita, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto una cauzione provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione da prestarsi nelle forme dell'allegato 1.1 del D.M. n. 31 d.d. 19.01.2018. In caso di fideiussione, la stessa dovrà contenere l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, e di validità fino allo svincolo scritto da parte del Comune. La cauzione sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. **Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Pinzolo, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno**. La fideiussione **dovrà contenere l'impegno del soggetto rilasciante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali**. La documentazione dovrà essere prodotta in originale.

5) **in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti**: dovrà essere prodotto il mandato collettivo con rappresentanza ad una impresa facente parte del raggruppamento, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.

in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: alle dichiarazioni di cui sopra dovranno essere allegare copie fotostatiche di documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 23/90 le imprese facenti parte del raggruppamento non ancora costituito devono produrre dichiarazione contenente l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.

In caso di **raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3) dovranno essere presentati e firmati da tutti i soggetti che ne fanno o intendono farne parte**.

Per i punti 1), 2) e 3) gli offerenti dovranno preferibilmente utilizzare i modelli di dichiarazione allegati al presente bando.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare all'asta in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

NB: Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una sola offerta economica. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime**.

Tutta la documentazione descritta deve essere **presentata**, redatta in lingua italiana e sottoscritta da **persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima**. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

CAPITOLO 3 BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto partecipante, esplicherà la propria offerta, utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato, con dichiarazione in carta legale, indicando l'importo solo in aumento rispetto alla base di gara di € 39.125,00= (trentanovemilacentovecinque/00=) annui (IVA esclusa) + aggiornamento ISTAT (100% dell'indice) per ogni anno successivo.

L'importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A. dell'impresa offerente.

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate o offerte parziali.

XI - PROCEDURA DI GARA.

La Commissione appositamente nominata darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- in seduta di data 11 Aprile 2022 aperta al pubblico:
 - verifica la regolarità dei plichi pervenuti;
 - apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando lo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico;
 - verifica la regolarità e completezza della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA escludendo le offerte eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;
 - apre le buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA;
 - formula la graduatoria complessiva sulla base delle offerte economiche pervenute;
 - aggiudica l'affitto alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica.

Ai sensi del comma 5 art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, la Commissione di gara conclude i propri lavori con la formazione della graduatoria definitiva e con la conseguente aggiudicazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente **bando**, **la Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, in osservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.**

Qualora risultino due o più offerte con identico importo, si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Delle operazioni compiute dalla Commissione viene redatto apposito verbale.

Soccorso Istruttorio:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive della busta "documentazione amministrativa" comporta la regolarizzazione ad opera del concorrente entro 3 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

In caso di incompletezza la Commissione provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta l'integrazione a mezzo PEC.

Nel caso in cui alla gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente avviso e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. del Regolamento per la disciplina dei contratti e del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

L'eventuale variazione del giorno di apertura delle offerte in seduta pubblica sarà resa nota entro 2 giorni lavorativi dalla data sopra fissata mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Pinzolo all'indirizzo: www.comune.pinzolo.tn.it; si invitano gli eventuali offerenti a mantenere controllato l'albo pretorio e il sito internet del comune di Pinzolo.

XII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

A norma del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, l'Amministrazione procede nei confronti del soggetto aggiudicatario ed eventualmente del soggetto che segue nella graduatoria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta in conformità al bando di gara, tramite l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve:

a) effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;

b) presentare la documentazione comprovante la costituzione della CAUZIONE DEFINITIVA nella misura fissata dal punto VIII del presente avviso e con le modalità ivi indicate. Non saranno accettate fidejussioni che contengono clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. Nel caso di fidejussioni non conformi a quanto prescritto nel presente avviso, ove il concorrente non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà del concorrente stesso.

c) depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto, copia di polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dello stesso, con le modalità e gli importi di cui al punto VIII del presente bando.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente comporta la pronuncia con atto motivato di decadenza dall'aggiudicazione, dell'incameramento della cauzione provvisoria ed alla facoltà per l'amministrazione di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'Amministrazione procede inoltre alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta la segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Nelle more della stipula del contratto l'Amministrazione si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura, previa presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative richieste, onde consentire la programmazione e l'inizio delle attività. Nel caso in cui a seguito della verifica dei requisiti si riscontri la falsità delle dichiarazioni, verrà disposta la riconsegna della struttura e l'incameramento della cauzione e l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al secondo classificato con eventuale immediata immissione nel possesso dell'immobile alle medesime condizioni previste per il primo aggiudicatario. Sono fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni.

XIII. ULTERIORI INFORMAZIONI.

1) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta.

2) Al termine delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi del cap. XII, con l'aggiudicatario sarà stipulato il contratto di affitto d'azienda nella forma della scrittura privata autenticata: tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa.

4) Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese a:

- presentare in modalità telematica SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Pinzolo – la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per il sub ingresso nell'esercizio di alimenti e bevande aperta al pubblico;
- ottenere le ulteriori autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze presso gli uffici preposti.

5) Si precisa che le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso dal foro di Trento. Per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Pinzolo.

6) La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini di cui al presente avviso, per cause inerenti l'aggiudicatario, essendo tale termine ritenuto essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare l'azienda al concorrente che segue in graduatoria.

7) Saranno a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179 le spese sostenute per la pubblicazione del presente avviso: le stesse dovranno essere rimborsate al Comune di Pinzolo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento allo schema di contratto di affitto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 dd. 28.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, disponibile presso la Segreteria Generale del Comune di Pinzolo ed allegato al presente avviso.

Per maggiori informazioni e per la consultazione di tutti gli atti di gara, nonché l'inventario dei beni e le planimetrie, è possibile rivolgersi presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune di Pinzolo del Comune di Pinzolo, Viale della Pace n. 8 – Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Martina Giovanella – tel. 0465-509106, fax 0465-502128 sostituita in sua assenza dal Segretario generale, dott. Raffaele Binelli tel. 0465-509103. e-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it o segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it . Per il sopralluogo obbligatorio è possibile rivolgersi all'Ufficio comunale di Pinzolo – geom. Federica Carnessali, Tel 0465-509124. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00. La documentazione è inoltre consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Pinzolo al seguente indirizzo: www.comune.pinzolo.tn.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pinzolo all'indirizzo: www.comune.pinzolo.tn.it, per estratto su un quotidiano locale, sull'albo telematico dell'Ente per n. 20 (venti) giorni e può essere richiesto in copia cartacea alla Segreteria Generale del Comune.

XIV. INFORMATIVA PRIVACY

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018). Per l'informativa completa si rinvia "all'Informativa Privacy - contratti" inviata alla parte in allegato.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott.ssa Martina Giovanella
(firmato digitalmente)

ALLEGATI

- Allegato n. 1) Schema di contratto d'affitto d'azienda;
- Allegato n. 2) Fac-simile di dichiarazione requisiti generali;
- Allegato n. 3) Fac simile di dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale;
- Allegato n. 4) Fac-simile di offerta economica;
- Allegato n. 5) Attestato di prestazione energetica;
- Allegato n. 6) Planimetrie dello stato dei luoghi;
- Allegato n. 7) Inventario provvisorio dell'Azienda;
- Allegato n. 8) Informativa privacy_contratti.